

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 119

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BITONCI, MOLINARI, CAVANDOLI, GUSMEROLI, BAGNAI, BARABOTTI, BISA, BOF, CARLONI, CATTOL, FURGIUELE, IEZZI, LOIZZO, PANIZZUT, PRETTO, ZIELLO, ZINZI

Modifiche all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di termini ed effetti della risposta dell'amministrazione finanziaria all'interpello del contribuente

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema fiscale italiano appare indubbiamente articolato e complesso, anche a causa della mancanza di una raccolta organica di norme che disciplini l'intera materia; vi sono, infatti, una serie di leggi, disposizioni e testi unici introdotti nel corso degli anni che, tuttavia, si sono adattati poco e male ai molteplici cambiamenti che hanno riguardato il sistema tributario. Tra i profili problematici si rilevano, inoltre, una serie di complicazioni derivanti dalle difficoltà che incontra il contribuente nell'interpretazione delle numerose norme tributarie.

Preliminarmente, si ricorda che il sistema fiscale italiano si fonda sull'autoliquidazione dell'imposta da parte dei contribuenti, essendo rimesso al soggetto pas-

sivo dell'imposta non solo il pagamento della stessa, ma anche la sua determinazione quantitativa, attraverso l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge. Per questo motivo, il contribuente è chiamato ad interpretare la normativa vigente al fine di applicarla correttamente; è qui che sorge il problema maggiore, ovvero il dubbio interpretativo. Inoltre, una normativa di difficile interpretazione non soltanto complica l'attività ai singoli contribuenti, ma risulta anche dannosa per l'intero sistema poiché, se da un lato può provocare inesattezze e incompletezze della dichiarazione relativa al pagamento delle imposte, dall'altro può costituire terreno fertile per comportamenti elusivi da parte dei contribuenti.

L'intervento dell'amministrazione finanziaria è quasi sempre successivo ed eventuale alla dichiarazione del contribuente e si concretizza in un'attività di controllo e sanzionatoria; tuttavia, al fine di limitare e prevenire la conflittualità tra fisco e contribuente, l'ordinamento italiano ha introdotto una serie di istituti volti a rendere il rapporto tra le due parti maggiormente collaborativo e semplice, dando la possibilità ad ogni cittadino di partecipare attivamente alla formazione della pretesa fiscale da parte dello Stato avvalendosi del diritto di interpello.

Alla luce di tali premesse, la presente proposta di legge reca modifiche all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, facilitando, anche con l'abbreviazione dei termini entro cui l'amministra-

zione dovrà rispondere alle istanze di interpello, il conseguimento della risposta dell'amministrazione finanziaria alla richiesta avanzata dal contribuente allo scopo di evitare operazioni sbagliate che potrebbero determinare conseguenze negative a suo carico in seguito ad attività di controllo fiscale. Al contempo, la modifica proposta consente all'amministrazione di chiedere al contribuente documenti integrativi necessari alla corretta soluzione del quesito proposto, prevedendo in tal caso l'interruzione del termine per la risposta.

Nell'ottica di rendere sempre più efficace e trasparente la disciplina tributaria, nonché di promuovere la certezza del diritto e la correttezza nei rapporti tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria dello Stato, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera *a)* del comma 1 nel termine di trenta giorni e a quelle di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di quarantacinque giorni. L'amministrazione può chiedere, entro i termini previsti per la risposta, documentazione integrativa all'interpello proposto dall'istante. In tal caso i termini previsti per la risposta si intendono interrotti e riprendono a decorrere fin dall'inizio. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. La risposta all'interpello può essere utilizzata da altri contribuenti nell'ambito del contenzioso su atti impositivi dell'amministrazione aventi oggetto analogo. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante »;

b) al comma 6, le parole: « comunicazione della risposta » sono sostituite dalle seguenti: « comunicazione obbligatoria della risposta ».



19PDL0003330